



**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "DOPO DI NOI" legge n. 112/2016**

*ai sensi della DGR 2912/2024 Regione Lombardia – sulla base del piano territoriale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con seduta n. 09 del 12.11.2024*

**Presentazione delle domande al proprio Comune di Residenza (Ufficio Servizi Sociali) dal giorno di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

**FINALITÀ**

Con DGR n. 2912/2024, la Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano operativo regionale per l'attuazione delle azioni previste dalla L. 112/2016, "Disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Tale Piano regola l'utilizzo delle risorse relative all'annualità 2023 del Fondo nazionale per il Dopo di Noi destinate alla Regione Lombardia, a partire dal 1° gennaio 2025, nonché di eventuali somme residue delle annualità precedenti.

**DESTINATARI**

Persones con **disabilità** con necessità di sostegno intensivo:

- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- di norma maggiorenti, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.

E, prioritariamente, **prive del sostegno familiare** in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedere anche persone con necessità di sostegno intensivo, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerge una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Nel caso di istanze provenienti da persone che presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.

**PRIORITÀ DI ACCESSO**

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal l'art. 4 del Decreto di attuazione del 23 novembre 2016, l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con necessità di sostegno



intensivo prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc.);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario).

Inoltre, sono date altre priorità d'accesso (art. 4, c. 3 del richiamato decreto):

1. persone con necessità di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, con priorità alle persone prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con necessità di sostegno intensivo i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con necessità di sostegno intensivo, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riprodotte le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);
4. persone con necessità di sostegno intensivo in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

Si precisa che gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con necessità di sostegno intensivo in loro favore per le finalità di cui al Decreto

Ministeriale e di questo Piano sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

Per i progetti individuali in corso, è comunque necessario acquisire la volontà dell'interessato di proseguire la progettualità intrapresa, accompagnata da una relazione di monitoraggio da parte dell'Ambito territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale laddove necessario.

#### **PROCEDURE DI VALUTAZIONE E STESURA PROGETTO INDIVIDUALE**

La **verifica dei requisiti di accesso** alle misure è effettuata a cura dell'Ambito territoriale mediante un'apposita "scheda sociale" identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall'idea progettuale relativa all'accesso ai fondi delle diverse misure.

La **valutazione multidimensionale**, che è un passo successivo alla verifica dei requisiti di accesso alla misura, è effettuata in maniera integrata tra équipe pluriprofessionali (ASST e assistenti sociali dei Comuni) attraverso le scale validate ADL e IADL ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa.



La valutazione multidimensionale assume una funzione propedeutica all'elaborazione del progetto individuale in quanto ha il compito di:

- cogliere in estrema sintesi, i bisogni, le aspettative e le risorse della persona con necessità di sostegno intensivo e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità, che vede nella possibilità di emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita di ogni persona, e non come conseguenza di un problema o di un'emergenza;
- individuare, all'interno di questa prospettiva del "diventare adulti", i bisogni di supporto decisivi per sostenere l'autodeterminazione, l'occupazione attiva, la partecipazione sociale, la tutela dei diritti, lo sviluppo personale e il benessere materiale, quali fattori decisivi per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone;
- identificare i fattori contestuali che, rispetto alla trasformazione del percorso di vita, rappresentano una barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per avviare un percorso di emancipazione dal nucleo familiare originario o dai servizi residenziali.

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale effettuata dall'equipe pluriprofessionale (ASST e Ambiti/Comuni) viene costruito il **progetto individuale** che rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione.

In questi termini il Progetto Individuale, parte integrante di quanto stabilito dall'art.14 della Legge 328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita nella misura in cui riesce a determinare un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione.

Esso pertanto identificherà gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione, nonché gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato, i sostegni attivabili, le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita che si realizzano all'interno di percorsi di coabitazione).

Ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, il Comune predispone di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un'ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione.

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate. I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso.

**Il Budget di Progetto individuale** comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria,...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale) anche al fine di fornire un quadro informativo e di esperienze utili a promuovere l'avvio del Fondo Unico Disabilità, attraverso una specifica raccolta dei dati territoriali a cura di ATS. Il **budget del progetto di residenzialità** è costruito tenendo conto di tutte le risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e dalle risorse (**almeno il 30%**) messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia. Nella costruzione del budget di progetto complessivo è necessario utilizzare tutte le risorse messe a disposizione in un'ottica di complementarità - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze - escludendo sovrapposizioni di Fondi finalizzati a finanziare un medesimo sostegno.

Gli interventi previsti dalla presente programmazione sono da intendersi quindi come integrativi rispetto a quelli già in atto di natura sociale e sociosanitaria di cui la persona già usufruisce o usufruirà, come



previsto dal Progetto personalizzato. Inoltre, si specifica che la competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona all'atto dell'inserimento in alloggi di Dopo di Noi.

#### **INTERVENTI**

Gli interventi che Regione Lombardia stabilisce di finanziare con questo Fondo sono di natura:

##### **INFRASTRUTTURALE:**

- per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali
- spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.

##### **GESTIONALE:**

- per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana;
- per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;
- per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.

#### **INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

1. Sostegni per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico
2. Sostegno del canone di locazione/spese condominiali/utenze

#### **1. SOSTEGNI PER ADEGUAMENTI PER LA FRUIBILITÀ DELL'AMBIENTE DOMESTICO**

Rientrano in questo contributo le spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riadattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione e le spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Gli immobili cui al presente paragrafo non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo. Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa lo mette a disposizione per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Il contributo erogabile è fino ad un **importo massimo pari a € 50.000,00** per unità immobiliare, e non può superare il 70% del costo complessivo dell'intervento di adeguamento.

Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i, dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00.

L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.



Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 70.000,00 ad unità immobiliare.

Possono accedere agli interventi di ristrutturazione dell'abitazione:

- famiglie o persone con necessità di sostegno intensivo gravi che mettono a disposizione la propria abitazione per la realizzazione di soluzioni alloggiative previste dal D.M.;
- reti associative di famigliari;
- ente pubblico;
- ente privato no profit ONLUS.

Il richiedente dovrà produrre il dettaglio degli interventi di ristrutturazione che saranno sostenuti tramite il presente programma, con indicazione dei costi analitici e/o computo metrico estimativo e della quota di finanziamento richiesto.

Il contributo, previa approvazione da parte dell'Ambito dell'accesso al sostegno, sarà riconosciuto a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con modalità e tempistiche da condividere in fase di approvazione del contributo stesso.

## **2. SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI/UTENZE**

Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali/utenze (acqua, luce, gas) delle soluzioni residenziali previste dalla presente DGR (Gruppi appartamento, soluzioni di Cohousing/Housing, comunità alloggio sociali).

- Contributo mensile **fino a € 500,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione/utenze**, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi.

Compatibilità con altri interventi:

- Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità;
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo appartamento con Ente Gestore.

- Contributo annuale **fino ad un massimo di € 2.000,00 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali**, comunque non superiore all'80% del totale spese.

Compatibilità con altri interventi:

- Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento;
- Sostegno "Ristrutturazione";
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità;
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo appartamento con Ente Gestore.



### INTERVENTI GESTIONALI

1. Voucher “durante noi”
2. Accompagnamento per l'autonomia
3. Supporto alla residenzialità
4. Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare (pronto intervento/sollievo)

In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni, a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessarie per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, per intraprendere un percorso di vita adulta indipendente.

#### 1. VOUCHER “DURANTE NOI”

È un voucher annuale propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, Finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:

- consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
- sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine);

Queste attività sono finalizzate a condividere gli obiettivi, le finalità e i requisiti necessari per l'avvio delle sperimentazioni di forme di coabitazione finalizzate alla residenzialità, previste dal presente programma.

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta (in tal caso per un importo pari ad € 600,00) e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia.

#### 2. VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA

Il **voucher Accompagnamento all'Autonomia** è un voucher pro capite per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione).

In concreto il voucher è utilizzato per:

- Acquisire autodeterminazione, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale (avere cura di sé, vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita, migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni, organizzare il proprio tempo, interessare relazioni sociali);
- Acquisire/riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e/o dal servizio residenziale (apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita, riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali);
- Rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione (sviluppo/potenziamento delle competenze, manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili).
- Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale (nel contesto abitativo, nel contesto sociale di vita, nel contesto lavorativo).



Il percorso di accompagnamento **si sviluppa in più fasi** e prevede l'incremento delle risorse proporzionate alla intensità degli interventi:

- **Prima fase o fase di avvio** della durata massima di due anni (non ripetibile):  
prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia fino a un massimo di € **3.500,00/2** anni e può essere incrementato con il voucher durante noi per l'accompagnamento familiare fino a un massimo di € **600,00**.
- **seconda fase o fase intermedia** (eventualmente prorogabile per una seconda edizione):  
prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia fino a un massimo di € **3.500,00/anno** e può essere incrementato con il voucher durante noi per l'accompagnamento familiare fino a un massimo di € **600,00**.  
Per l'accesso a questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione.
- **terza fase o fase conclusiva** (eventualmente prorogabile per una seconda edizione):  
prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia fino a un massimo di € **4.800,00/anno** e può essere incrementato con il voucher durante noi per l'accompagnamento familiare fino a un massimo di € **800,00**.

In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento.

Il Voucher per l'accompagnamento alla autonomia è destinato a sostenere il complesso delle persone con necessità di sostegno intensivo frequentanti o meno i servizi diurni per persone con disabilità (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:

- accoglienza in "alloggi palestra";
- esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità e autonomie relazionali al di fuori dal contesto d'origine;
- esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale abbinate al percorso per l'autonomia.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

In termini di efficacia dei percorsi, le **esperienze** avvengono prioritariamente in **giorni di routine** e non solo nei week end, affinché le stesse corrispondano realmente al "tempo di vita e non di vacanza" e siano vissute nella propria quotidianità.

Rilevante in questo senso anche il collegamento con la programmazione dei Servizi diurni per facilitare la pianificazione della giornata fra attività presso il centro e la sperimentazione dell'abitare in autonomia.

La costruzione di percorsi in collaborazione con i Servizi della Rete (CDD, CSE, SFA) consentirebbe di far vivere le esperienze delle autonomie e le prime esperienze dell'abitare con altri, come naturale evoluzione e accompagnamento del processo di crescita e maturità della persona, come peraltro già concretizzato dalle DGR n. XI/3183/2020 e n. XI/5320/2021.

I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.

Fermo restando quanto sopra definito in termini di **destinatari** e **priorità di accesso**, considerando la platea dei potenziali beneficiari persone con necessità di sostegno intensivo disabilità, si indicano di seguito le priorità per l'accesso ai sostegni:



- persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni Nel Progetto Individuale dovrà essere indicata, oltre agli interventi e ai sostegni, anche la durata del percorso di emancipazione e le relative fasi di programmazione.

### 3. SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (**Gruppi appartamento, soluzioni di Cohousing/Housing, comunità alloggio sociali**).

Tali soluzioni promuovono percorsi dell'abitare in autonomia che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine. Esse, pertanto, dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione, capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dalla rete diventando altresì promotori di progetti di emancipazione.

I percorsi residenziali previsti ai sensi della L.112/2016 e dalle DGR attuative sono finalizzati a sostenere i percorsi di emancipazione salvaguardando i legami familiari e amicali delle persone coinvolte. Le diverse forme abitative, qualora garantite da un ente gestore, dovranno pertanto garantire modelli aperti che favoriscano il mantenimento delle relazioni con i propri congiunti e affini, secondo le scelte delle persone stesse. In questo senso nelle residenze abitative dovrà essere salvaguardata la possibilità di accesso dei familiari/conoscenti secondo scelte proprie delle persone residenti, nel rispetto dei vincoli di convivenza.

Il **support manager** della residenza dell'abitare in autonomia è il garante dell'attuazione "quotidiana" del progetto e dell'utilizzo coerente del relativo budget di progetto. È il primo referente per le persone che vivono a casa. Il support manager è responsabile della pianificazione e coordinamento delle attività del nucleo abitativo, avviando i diversi interventi in una logica di efficientamento della spesa e appropriatezza dei sostegni.

Le **soluzioni residenziali** previste dalla DGR sono le seguenti:

<b>gruppi appartamento</b>	<b>cohousing/housing</b>	<b>comunità alloggio sociali</b>
residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità. Rientrano in tale tipologia: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gruppo appartamento <b>gestito da un Ente pubblico o privato</b> che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;</li><li>- Gruppo appartamento <b>autogestito</b> in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri,</li></ul>	nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohousers). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona con disabilità oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura	soluzioni abitative in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.



educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.	assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso). Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto (p.l).	
--	--	--

Vengono di seguito specificate le caratteristiche di ognuna delle 3 soluzioni residenziali:

**Caratteristiche gruppi appartamento e soluzioni di cohousing/housing:**

Hanno capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo); in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l.(inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;

I requisiti strutturali sono i seguenti

- sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
- sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
- sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
- è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
- gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona con disabilità può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
- gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

**Caratteristiche comunità alloggio sociali per persone con disabilità (CA) e di comunità socio sanitarie per persone con disabilità (CSS):**

Hanno capacità ricettiva fino a n. 5 p.l.; è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per persone con disabilità e Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nell'immediato risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.



# Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.

Fermo restando quanto sopra definito in termini di **destinatari** e **priorità di accesso**, considerando la platea dei potenziali beneficiari con necessità di sostegno intensivo e premesso che tale sostegno si indirizza a persone accolte in via permanente, si indicano di seguito le priorità:

- già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;
- persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità (in cluster d'età 45-64 anni oppure indipendentemente dall'età, se per la persona con disabilità la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare);
- persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.

La competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona con disabilità all'atto dell'inserimento in alloggi di Dopo di noi.

## **SOSTEGNI supporto alla residenzialità**

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:

- **Voucher:** Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore: quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza.
- **Contributo:** Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono: erogato alle persone con disabilità con elevato sostegno che vivono in residenzialità;
- **Buono:** per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/ Housing. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

L'entità del contributo e del buono sopra individuati è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli **assistenti personali regolarmente assunti** e **servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi** (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Per tutte e tre le tipologie di sostegni può essere riconosciuto un valore **sino a 14.400,00 €/annui (corrispondente a 1.200,00 €/mese)** a carico del Fondo DDN. L'Ambito determina l'entità del contributo sulla base dei sostegni alla coabitazione definiti dall'UVM nel progetto individuale.

## **4. INTERVENTI DI PERMANENZA TEMPORANEA IN SOLUZIONE ABITATIVA EXTRA-FAMILIARE - RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO**

In caso di **situazioni di emergenza** (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con necessità di sostegno



## Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

intensivo per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.

In **caso di sollievo** (es. raspate care, burn out caregiver, ecc.) il ricovero è attivabile solo in situazioni non programmate né programmabili.

**Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00** per sostenere il costo della retta assistenziale - in caso di ricovero temporaneo e **fino ad un massimo di n. 60 giorni** - commisurato al reddito familiare e comunque per un importo non superiore all'80% del costo del ricovero.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria).

In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona con necessità di sostegno intensivo accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.

Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Non sono ritenute ammissibili:

- le istanze di sollievo temporaneo programmate;
- i soggiorni di vacanza;
- tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente (o un familiare o chi ne garantisce la protezione giuridica) in possesso dei requisiti di cui al paragrafo Destinatari, dovrà presentare istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza su apposita modulistica scaricabile dal sito [www.aziendaspecialemedioolona.it](http://www.aziendaspecialemedioolona.it) (nella sezione Ufficio di Piano), e consultabile nel proprio Comune di residenza, alla quale allegare:

- Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e del rappresentante del beneficiario se diverso dal richiedente;
- Copia della certificazione rilasciata ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92;

Le domande possono essere presentate dalla pubblicazione del presente bando e fino ad esaurimento risorse per l'ammontare di € 216.660,21.

Le istanze possono essere presentate da:

- Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica;
- Comuni, Associazioni di famiglie di persone con disabilità, Associazioni di persone con disabilità, Servizi ed Enti del terzo settore ed altri Enti pubblici o privati, Enti gestori di servizi per la disabilità, preferibilmente in coprogettazione.

### VERIFICA DICHIARAZIONI ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e procede alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.



# Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

L'erogazione del sostegno verrà revocato dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, su proposta dell'assistente sociale comunale, in seguito a:

- perdita dei requisiti di accesso, così come dal paragrafo "destinatari" del presente Avviso;
- cambio di residenza del beneficiario per trasferimento in un Comune non compreso nel territorio dell'Ambito distrettuale di Castellanza;
- decesso del beneficiario;
- mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel progetto.

## INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

I **Titolari** del trattamento dei dati sono:

- **Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona** con sede in Piazza Gabardi n. 3, 21058 Solbiate Olona (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  
Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: [amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it](mailto:amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it);
- Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano - Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.

Il **Responsabile** della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [rdp@aziendaspecialemedioolona.it](mailto:rdp@aziendaspecialemedioolona.it).

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di **accesso all'intervento indicato con la presente domanda** e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare, con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.